

# Il bimbo in coma risarcito con 1.500 euro al mese

Alessio iniziò a mangiare meno, a non bere più e ad avere sempre molto sonno. «Ascesso retrofaringeo», diagnosticarono i medici triestini. Aveva un anno e mezzo quando entrò in quella sala operatoria. Ne uscì malissimo ed entrò in uno stato di coma vegetativo. Da allora, era la fine del 2007, non si è più svegliato. Oggi ha sei anni e, nel frattempo, in tribunale si sono dati battaglia i dottori e i genitori del piccolo (la famiglia è udinese) nell'ambito di un procedimento giudiziario che si è chiuso in questi giorni con una sorprendente sentenza. Il tribunale civile di Trieste a versare, fra l'altro, «1.500 euro al mese sotto forma di rendita vitalizia, a decorrere dal 25° anno di età, considerata la soglia media di raggiungimento dell'indipendenza economica nella società attuale, e ciò a titolo di danno patrimoniale, vita natural durante». Per il giudice Riccardo Merluzzi si tratta di una somma «sostitutiva dapprima dello stipendio e, quindi, del trattamento pensionistico».

Decisione senza precedenti che


## numeri

D'ARCO

### Cos'è

Lo stato vegetativo persistente (svp) comporta la totale assenza delle funzioni cerebrali. La respirazione resta autonoma

### I pazienti dimessi in «svp»



**4.012**

numero dei dimessi, al netto dei ricoveri ripetuti, nel 2007-2009.

Il periodo medio di permanenza in «svp» è di 5 anni

**40%**

La quota di famiglie con un parente in stato vegetativo con un reddito inferiore ai 17 mila euro all'anno

**39-165**

mila euro. Quanto costa alla sanità pubblica una persona in svp. La spesa varia da regione a regione

### Dove si trovano

Ricoverati in strutture di lungodegenza **64%**



Fonte: ministero della Salute

proietta il risarcimento del danno nel futuro, prevedendo l'impossibilità per Alessio di svolgere un lavoro quando non sarà più un bambino ma un adulto, costretto a letto, invalido, inabile. «Lo stato vegetativo — conclude Fiorenzo Carta, perito del giudice e docente di neurochirurgia all'Università di Udine — comporta la totale abolizione delle funzioni cerebrali superiori con assenza di contatto con l'ambiente esterno». Il giudice l'ha tradotto in «danno patrimoniale per incapacità lavorativa per tutta la vita di Alessio. Al riguardo appare indicata la liquidazione di una rendita vitalizia a causa delle condizioni delle parti e della natura del danno, che risulta incerto nella sua dimensione futura...».

La ratio è la tutela dell'intera esistenza del bambino: oggi, domani e anche fra sessant'anni, quando raggiungerà l'età lavorativa e addirittura quella pensionabile. «Ci auguriamo che viva il più a lungo possibile, naturalmente. In questa eventualità, però, considerata la sua impossibilità di trovare un lavoro e l'incertezza legata all'occupazione di sua madre e di

suo padre, il giudice ha pensato che gli dev'essere assicurato uno stipendio», ha interpretato l'avvocato Matteo Mion, difensore della famiglia, non nuovo a colpi di scena in cause giudiziarie contro gli ospedali del Nord Est. Una logica, quella della sentenza, condivisa anche da Carlo Enrico Paliero, docente di diritto penale alla Statale di Milano e avvocato di lungo corso specializzato nel settore medico-sanitario: «Ha un senso nello schema della perdita di chance nel lavoro, soprattutto in una situazione di alta disoccupazione giovanile».

Oltre al vitalizio, il tribunale ha riconosciuto un consistente danno non patrimoniale: 2,5 milioni di euro a favore dei genitori, dei quali 250 mila già versati come acconto. «È da prevedere — aggiunge il perito a giustificazione della somma — un aumento delle diffi-

## «Incapacità lavorativa»

Il tribunale: non potrà mai lavorare, l'ospedale gli pagherà salario e pensione

coltà, del peso e del costo della continua assistenza da prestare».

Quanto alle colpe dell'ospedale triestino, il giudice ha rimandato alle conclusioni dell'esperto in medicina legale e rianimazione al quale ha affidato la radiografia della vicenda: «Il quadro clinico è stato causato dalla condotta colposa del medico anestesista che ha proceduto alla precoce rimozione del tubo tracheale al termine delle manovre chirurgiche senza valutare appieno la complessità e i rischi della situazione». Un errore che avrebbe impedito al sangue di arrivare al cervello, danneggiando Alessio in modo permanente. Per questa ragione, secondo il magistrato, Alessio è finito in coma dopo essere entrato in ospedale per un ascesso. Ora non parla, non cammina, non vede. «Non potrà più farlo», assicura il perito. Crescerà e quando compirà i 25 anni sarà il primo stipendiato in stato vegetativo.

Andrea Pasqualetto

## La vicenda

### Il fatto

Il 23 dicembre del 2007 il piccolo Alessio, un anno e mezzo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il drenaggio di un ascesso retrofaringeo. Ne è uscito in coma. Da allora non si è più ripreso. Oggi ha 6 anni ed è in stato vegetativo



### La sentenza

Il Tribunale di Trieste ha condannato (in foto la sentenza) l'Istituto pediatrico Garofolo al risarcimento di «1.500 euro al mese come rendita vitalizia, dal compimento del 25° anno»



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 554/09 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 11.02.2009

DA

**Michele Korosic e Michela Stabile, in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Alessio Korosic** - rappresentati e difesi dagli avv. Matteo Mion e Luigi Recchioni per procura a margine dell'atto di citazione

- attori -

CONTRO

**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pediatrico Burlo Garofolo, in persona del legale rappresentante** - rappresentato e difeso dall'avv. prof. Fabio Padovini per procura in calce alla comparsa di risposta

- convenuto -

**HDI - Gerling Industrie Versicherung A.G., in persona del legale rappresentante** - rappresentata e difesa dall'avv. Furio Kobec per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata di terzo

- terza chiamata -

avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

Conclusioni degli attori:

Nel merito: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per le causali di cui in narrativa, condannare l'ospedale Burlo Garofalo in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore di Korosic Michele e Stabile Michela in

qualità di genitori del figlio minore Korosic Alessio, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, come di seguito indicati:

IP 100% (anni 1): €1.134.020,00

Aumento personalizzato 25%: €283.505,00

Danno esistenziale 50% biologico: €570.010,00

Incapacità lavorativa 100% indicata nella misura minima: € 650.988,00 (triplo pensione sociale per 40 anni di presumibile attività lavorativa).

Totale: €2.635.523,00, detratto acconto €250.000,00 = €2.385.523,00

Piaccia, inoltre, all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per le causali di cui in narrativa, condannare l'ospedale Burlo Garofalo in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore di Korosic Michele e Stabile Michela, in proprio, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, come di seguito indicati:

#### Stabile Michela

IP 15%: €42.585,00

ITT 25% 6 mesi: €4.095,00

Personalizzazione 44%: €18.737,00

Danno esistenziale: €570.010,00

Danno da perdita dell'attività lavorativa: €497.225,40 (€1183,47x12m.x 35 anni)

Spese farmaci: €709,07

Spese CTP dott. Failoni: €2.420,00

Spese CTP dott.ssa Codazzi: €1.800,00

Totale: €1.137.581,47

#### Korosic Michele:

Danno esistenziale: €570.010,00

Danno da perdita dell'attività lavorativa: €798.000,00 (€1900,00x12m.x 35 anni)

Spese pernottamenti: €2.026,50

Spese autostrada: €2.056,56

Spese locazione: €24.960,00

Perdita per vendita vecchia abitazione e acquisto nuova: €36.000,00

Spese CTP dott. Failoni: €18.150,00

Spesa per veicolo per disabile: €15.890,00

Spese mediche 2010: €4.722,00 (vedi mod. 730)

Totale: €1.471.805,06

Con rivalutazione monetaria ed interessi dall'accaduto all'effettivo soddisfo.

condannare parte convenuta al rimborso in favore degli attori di tutte le spese sostenute nel procedimento per ATP per il patrocinio legale.

Con rifusione e distrazione delle spese di lite in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Conclusioni del convenuto:

Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria eccezione reietta,

nel merito, in via principale respingere, perché inammissibili, nulle ed infondate, per le ragioni descritte negli atti, le domande dei due attori Korosic Michele e Stabile Michela nei confronti dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pediatrico Burlo Garofolo;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, anche al pagamento di una rendita, condannare la terza chiamata, HDI-Gerling Industrie Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede Milano (20136), via Pavia, n.6, a pagare direttamente agli attori quanto dovuto o a pagare all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pediatrico Burlo Garofolo convenuto quanto esso sia tenuto a corrispondere agli attori, così tenendo indenne l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pediatrico Burlo Garofolo convenuto da qualsivoglia onere;

in via istruttoria, dichiarata l'inammissibilità dello svolto ATP, respingere ogni istanza istruttoria degli attori e disporre CTU medico-legale;

con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Conclusioni della terza chiamata:

voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza disattesa ed ogni eccezione reietta:

- in via principale, respingere ogni domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi assorbita la domanda di manleva proposta dall'assicurato nei confronti della società assicuratrice;

- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accogliere la domanda di manleva nei limiti contrattualmente stabiliti dalla garanzia prestata dalla società assicuratrice e secondo le modalità di prestazione e/o di efficacia della garanzia medesima;
- in via istruttoria, dichiarare l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo e disporre la rinnovazione dell'indagine da affidarsi ad altro consulente d'ufficio, con rigetto di ogni ulteriore istanza istruttoria degli attori;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 21.04.2008 il sig. Michele Korosic padre del piccolo Alessio, adiva questo Tribunale al fine di far accertare, previo tentativo di conciliazione, l'inadempimento contrattuale del convenuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pediatrico Burlo Garofolo (di seguito, per brevità, Burlo) nonché i gravissimi postumi residuati al figlio Alessio in conseguenza del trattamento sanitario subito in data 23/12/2007.

Il Burlo si costituiva in giudizio resistendo alla domanda dell'attore.

Il nominato CTU Prof. Fiorenzo Carta dell'Università di Udine provvedeva a depositare in data 27.10.2008 il proprio elaborato peritale.

Non essendosi giunti ad una bonaria definizione della vertenza, con atto di citazione ritualmente notificato gli attori instauravano il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore Alessio.

Si costituiva tempestivamente il Burlo che eccepiva l'inammissibilità sia in astratto sia in concreto dello svolto ATP; contestava il fondamento, in ogni caso, delle domande proposte nel merito; in subordine, chiedeva la condanna al pagamento di una rendita; in ogni caso, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicuratore di esso Burlo.

Provveduto alla regolare chiamata del terzo ad opera del Burlo, si costituiva tempestivamente l'assicuratore HDI - Gerling Industrie Versicherung AG (d'innanzi, per brevità, HDI).

Alla prima udienza, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di CTU preventiva e concedeva i termini ex art. 183 VI co. cpc.

Successivamente parte attrice, ritenuta matura la causa quanto al risarcimento dei danni patiti dal minore Alessio Korosic, chiedeva la pronuncia di un'ordinanza, ex art. 186-*quater* c.p.c., mentre sollecitava lo svolgimento di attività istruttorie quanto alle condizioni dei genitori, Michele Korosic e Michela Stabile.

Il Giudice pronunciava ordinanza di condanna del Burlo ex art. 186-*quater* c.p.c. al pagamento di euro 250.000,00 oltre ad accessori; la causa era quindi istruita mediante escussione testimoniale e veniva svolta una CTU medico legale sulla persona di Michela Stabile.

Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 17.11.2011 le parti provvedevano a precisare le conclusioni; il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

**II)** Così brevemente riassunto lo svolgimento del giudizio, appare necessario ricostruire i fatti storici posti alla base della domanda degli attori.

Dalla documentazione prodotta in giudizio risultano comprovati i seguenti fatti:

- il piccolo Alessio Korosic, di mesi 18, malato da alcuni giorni, alle ore 16,11 del 22.12.2007 fu ricoverato presso il Pronto Soccorso del dipartimento di Medicina Pediatrica dell'istituto convenuto;
- alle ore 13.54 del 23.12.2007 veniva richiesta consulenza neuropsichiatrica per *“bambino soporoso ed irritabile”*;
- alla consulenza neuropsichiatrica risultava: *“bambino irritabile, mantiene posizione tipo a canna di fucile che riassume spontaneamente anche quando mobilizzato, impressione di rigor al collo, non mobilizzabile passivamente”*;
- venivano eseguiti: prelievo liquor, nei limiti della norma; TAC cranio-collo, con evidenza di voluminoso ascesso retro-faringeo destro delle dimensioni di 5 cm che disloca contro-lateralmente il faringe; TAC torace, che evidenziava modico addensamento strutturato bilateralmente ai lobi superiori, nei settori declivi, più marcato a destra;

- Alessio Korosic veniva quindi trasferito d'urgenza (alle ore 14.04 del 23/12/07) in reparto ORL per intervento di drenaggio ascessuale (inizio intervento alle ore 15.20, fine intervento ore 15.40); dalla cartella clinica risulta: *“incisione e drenaggio di ascesso retro-faringeo. Si aspira dall'incisione abbondante quantità di materiale purulento, cremoso con odore fetido. Si esegue tampone per l'esame colturale”*;

- al reingresso in reparto comparivano episodi di desaturazione e bradicardia; veniva quindi intubato e sottoposto a massaggio cardiaco; il diario infermieristico riporta le seguenti annotazioni: *“al rientro dalla sala operatoria in reparto ha presentato desaturazione O2 importante (72% alle ore 16.05) con successiva bradicardia severa prolungata. Eseguite manovre rianimatorie con la presenza del medico di guardia ..., intubato e ventilato manualmente, massaggio cardiaco con effetto. Successivamente sottoposto a ventilazione meccanica. Posizionato sondino naso gastrico a caduta. Eseguita ecocardio e ECG .... In sede TET n 4, 5... aspirato al bisogno secrezioni dense, giallo-ematiche.. abbondante secrezioni ematiche anche dalla bocca...”*;

- l'ulteriore decorso clinico vedeva il persistere di uno stato di coma conseguente alla sofferenza ipossica così come evincibile dai controlli strumentali (cfr. controllo RMN del 27/12/07 con oggettivazione di marcato edema cerebrale e del 8/1/08 con comparsa di ipodensità da quadro ipossico);

- da allora, ed anche allo stato attuale, il piccolo Alessio permane in stato di coma vegetativo irreversibile.

La ricostruzione fattuale che precede, desunta dalle cartelle cliniche, non forma oggetto di contestazione tra le parti.

**IIIa)** Come già riferito, in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio è stato svolto un procedimento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della composizione della lite (art. 696 bis c.p.c.), affidata dal Presidente del Tribunale al prof. Fiorenzo Carta dell'Università di Udine.

Una prima questione controversa nell'ambito del presente giudizio è riconducibile alla tesi della inammissibilità della c.t.u. preventiva sostenuta dal convenuto Burlo.



L'eccezione di inammissibilità venne già rigettata dal Presidente del Tribunale con ordinanza di data 13/6/2008 che, nell'ammettere la c.t.u. preventiva, osservò come *“la consulenza tecnica preventiva di recente introduzione (...) è mirata - nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti - all'accertamento e quantificazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. L'espressa previsione dell'accertamento non può che riguardare l'esistenza del credito all'esito di un'indagine che, presupponendo le consuete conoscenze tecnico-scientifiche e di esperienza di cui il giudice è sfornito, andrà riservato al consulente, che opererà le sue valutazioni sulla scorta del materiale documentali in atti e delle rilevazioni anamnestiche che riterrà opportune. Valutazioni che (...) non potranno prescindere da un giudizio di valore in ordine alla conformità o meno alle regole dell'arte delle condotte rilevanti come desumibili dallo storico in atti sottoposte al vaglio tecnico”*.

Alla luce di tali condivisibili osservazioni va rigettata l'eccezione di inammissibilità della c.t.u. preventiva, dovendosi tra l'altro osservare che tale procedimento si è svolto nel pieno rispetto delle garanzie di difesa e del contraddittorio tra le parti.

Superata tale questione preliminare, si osserva che, non essendo riuscita la conciliazione delle parti, la relazione depositata dal consulente tecnico è stata acquisita agli atti del presente giudizio di merito, in applicazione dell'articolo 696 bis, V° comma, c.p.c.

**IIIb)** Diversa, e successiva nell'ordine delle questioni da affrontare, risulta la problematica relativa alla necessità di procedere all'eventuale rinnovazione della c.t.u., come richiesto da convenuto e terza chiamata.

Ritiene il giudicante, all'esito dell'esame dell'elaborato prodotto dal prof. Carta, che non vi siano elementi tali da imporre la rinnovazione della svolta consulenza tecnica d'ufficio.

Sotto un primo profilo, a tale conclusione non può indurre la circostanza che al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non abbia partecipato l'Assicurazione del Burlo: la (legittima) scelta processuale dell'Istituto convenuto di non chiamare in



giudizio il proprio assicuratore non può comportare l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale nel presente giudizio (diversa essendo la questione delle eventuali contestazioni nel rapporto tra assicuratore ed assicurato).

In secondo luogo deve rilevarsi che l'elaborato peritale, come si vedrà, ha fornito ampia ed esaustiva risposta ai quesiti sottoposti al consulente; esso risulta adeguatamente sviluppato in tutte le sue parti, congruamente motivato ed immune da vizi nel procedimento logico.

**IV)** Venendo agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, si osserva che il prof. Carta ha preso visione della cartella clinica redatta nel corso del ricovero presso l'Istituto convenuto nonché di ampia documentazione sanitaria, relativa ai complessi accertamenti eseguiti presso altri istituti (Centro Regionale Specializzato per l'epidemiologia e prevenzione della delle malattie neuromuscolari, Istituto Neurologico Besta di Milano, Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano), nonché della relazione medica relativa al ricovero del minore presso l'Istituto Scientifico di Bosisio Parini, protrattosi dal 7/2/2008 al 25/6/2008.

In particolare, nell'ambito dell'elaborato, il c.t.u. ha preso ampiamente in esame la tesi, sostenuta dall'Istituto convenuto anche nel presente giudizio, che quanto avvenuto vada attribuito ad una imprevedibile ed ignota deficienza di natura genetica (mitocondriale) da parte del minore.

Va considerato che sul bambino, nel corso della degenza, sono stati eseguiti accertamenti per sospetto di una malattia mitocondriale che poteva aver aggravato il danno anossico: in particolare, a seguito di una consulenza pediatrica, venne esaminata l'ipotesi di una malattia genetica; deve però rilevarsi che la diagnosi di dimissione riportata nella cartella clinica fu semplicemente “*coma – ascesso peritonsillare – altre aritmie cardiache*”, senza alcun accenno a sospetto di malattia genetica (elaborato di CTU, pag. 16).

Al riguardo il prof. Carta, sulla base di un accurato esame della documentazione acquisita, perviene alla conclusione secondo la quale “*sembra (...) evidente che alla tesi della parte resistente non possano essere attribuiti minimi requisiti di*

*consistenza e credibilità e che essa non possa ulteriormente essere presa in considerazione” (pag. 19).*

Al termine delle operazioni, effettuata un'ampia ricostruzione del caso, il prof. Carta ha così concluso: *“Sulla base di tutto quanto sopra, il CTU ritiene che le condizioni attuali del piccolo Alessio Korosic siano conseguenza diretta di un'asfissia meccanica da soffocazione interna sopravvenuta nell'immediato decorso post operatorio. La precoce manovra di estubazione eseguita dal medico anestesista al termine dell'intervento - in un piccolo paziente che vi era arrivato in condizioni generali e di vigilanza già compromesse, che aveva subito nel giro di poche ore due procedure anestesiolgiche, che aveva una condizione di flogosi e quindi di edema delle vie aeree superiori già di diametri ridotti in relazione all'età, che aveva subito pochi istanti prima lo svuotamento di un ascesso retro faringeo della cui radicalità non era possibile essere sicuri, e quindi in presenza di abbondanti secrezioni con ridotta capacità di espellerle naturalmente - ha avuto come conseguenza l'ostruzione delle vie aeree superiori e la conseguente caduta del tasso di ossigeno nel sangue, la bradicardia e l'ischemia-ipossia cerebrale.*

*Le manovre rianimatorie sono state pronte ed efficaci, ma dato il brevissimo tempo a disposizione non hanno potuto impedire l'instaurarsi della sindrome ipossica. I dati clinici, strumentali e quelli della diagnostica per immagini sono tutti concordanti per indicare la presenza di diffusa atrofia cerebrale da danno cerebrale anossico con conseguente stato vegetativo, grave tetraparesi spastica, deficit visivo centrale. Entrambi i Consulenti concordano su tale quadro clinico, e sulla sua irreversibilità” (elaborato di c.t.u., pagg. 24-25).*

Alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, elaborate all'esito di un percorso logico-argomentativo che appare immune da vizi, l'Istituto convenuto deve quindi essere condannato al risarcimento dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, sofferti dal minore nonché dai genitori del medesimo.

V) Passando alla quantificazione dei danni, si osserva che una prima complessa questione concerne l'inammissibilità delle ulteriori domande nell'interesse del

minore Alessio Korosic, sostenuta dal convenuto, per avvenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.

Ha osservato il convenuto che, secondo il disposto del novellato ultimo comma dell'art. 186 quater c.p.c., nel silenzio delle parti l'ordinanza muta automaticamente natura ed acquista gli effetti di una vera e propria sentenza.

Una volta acquisita natura ed efficacia di sentenza il provvedimento (ex art. 186-quater c.p.c.) diventa impugnabile, da tutte le parti, secondo le regole ordinarie: nel termine di trenta giorni, se oggetto di notificazione; nel termine lungo (nel caso di specie, annuale) se non oggetto di notificazione.

Quindi, decorso il termine per l'impugnazione, il provvedimento diventa definitivo, passando in giudicato: ed è proprio questo che sarebbe avvenuto, secondo la tesi del convenuto.

In verità, pur rilevando la correttezza delle osservazioni svolte dalla difesa dell'Istituto convenuto e prescindendo dal valutare quelle che sono state le scelte processuali della difesa attorea, va precisato che questo Giudice, nel pronunciare l'ordinanza di data 6.3.2010, non ha inteso "esaurire" le domande risarcitorie formulate per conto del minore Alessio Korosic, come è reso evidente dalla sostanziale assenza di motivazione sul punto specifico nel provvedimento, diffusosi piuttosto ad analizzare le complesse questioni istruttorie allora sottoposte al vaglio del giudicante.

Tale circostanza rende inidoneo il provvedimento a passare in giudicato, non avendo il giudice in quella sede provveduto a dare adeguata contezza della propria decisione (riservando la motivazione alla presente sede decisoria), su un punto così complesso, tenuto conto dell'estrema importanza e complessità del caso sottoposto al giudizio.

A ben vedere, il provvedimento ex art. 186 quater c.p.c. fu richiesto sulla base delle condizioni economiche della famiglia Korosic anche in considerazione delle ingenti spese cui i genitori erano andati e dovevano andare incontro a seguito del grave stato di salute del figlio minore (cfr. istanza attorea dd. 25.01.2010, in particolare pagg. 2 e 3): in tale ottica il Giudice ha provveduto, liquidando un importo

evidentemente di gran lunga inferiore agli importi risarcitori ordinariamente riconosciuti per tali ipotesi di danno.

In verità, alla liquidazione del danno, “prudenziale” e non esaustiva in quella sede, ha indotto pure la circostanza che era stato proposto il criterio dell’attribuzione di una rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. nel caso dell’accoglimento della domanda degli attori.

In sintesi, la richiesta da parte degli attori di un importo atto a far fronte alle ingenti spese già sostenute, la sostanziale impossibilità di eseguire in quella sede i complessi calcoli del risarcimento dovuto, la circostanza che l’istruttoria della causa doveva proseguire per la determinazione di altre voci di danno, sono tutti elementi che hanno portato all’adozione del provvedimento di data 6.3.2010 che, ad onor del vero, non intendeva esaurire la decisione in ordine al risarcimento da riconoscersi in favore del minore per i gravissimi danni subiti.

Poste tali premesse, si deve ritenere che tale provvedimento non esaurisca la problematica del risarcimento del danno in favore del minore danneggiato, residuando quindi lo spazio per la statuizione definitiva nella presente sede, che chiude il grado di giudizio.

**VI)** Passando alla quantificazione dell’obbligazione risarcitoria, con riferimento al danno alla persona si rileva, alla luce dell’esperita consulenza tecnica medico-legale (condotta con metodo ed argomentazioni corrette ed esaurienti e le cui conclusioni vengono condivise e recepite dal Tribunale), che attualmente il piccolo Alessio si trova in uno stato vegetativo, in ordine al quale anche i consulenti di parte hanno concordato circa il carattere irreversibile e permanente: tale condizione comporta la totale perdita delle funzioni cerebrali con assenza di contatto con l’ambiente esterno, la perdita della motilità volontaria, la perdita di controllo degli sfinteri.

Sul piano del danno biologico questa situazione si traduce in una inabilità permanente del 100%, con necessità per tutta la vita di assistenza continua.

A seguito dei più recenti interventi in materia della Suprema Corte, ed in particolare della sentenza a Sezioni Unite dell’11.11.2008, si rende necessaria la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “*lesione*

*permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale"* nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", sofferenza soggettiva in riferimento ad un dato tipo di lesione (ovvero ai pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e di danno morale); vi potrà poi essere, per particolari condizioni soggettive, la "personalizzazione" del danno biologico.

In relazione ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, è noto che questo Tribunale aderisce al modello del "calcolo a punto", sulla base di determinati parametri di riferimento (età del danneggiato, gravità e tipo delle lesioni, durata dell'invalidità temporanea): tale criterio garantisce da un canto l'esigenza di uniformità nella valutazione dell'evento lesivo, dall'altro consente di adeguarsi a criteri di elasticità e flessibilità nella valutazione delle conseguenze del sinistro pregiudizievoli per l'interessato.

Tanto premesso, si ritiene, nella predeterminazione di tali valori, di poter proseguire nell'utilizzazione delle "tabelle" di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e fatte proprie da numerosi giudici di merito.

Le tabelle in esame, inoltre, mentre si ispirano ai medesimi criteri seguiti da tempo da questo Tribunale, consentono nel contempo un aggiornamento periodico dei valori.

Facendo riferimento alle "tabelle" più aggiornate, il risarcimento può pertanto essere quantificato, in € 1.134.020,00, così determinato: punto biologico rivalutato al 2011 (€ 7.560,13) aumentato del 50% per "altre componenti del danno non patrimoniale" (danno morale e danno già definito "esistenziale"): non sembra necessario spendere ulteriori parole, nel caso di specie, per definire l'estrema gravità del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, essendo completamente e definitivamente ablate, per quella Persona, tutte le componenti afferenti la vita di relazione, nelle più diverse manifestazioni.

**VII)** Va pure riconosciuto il danno patrimoniale, integrandosi senza dubbio un'incapacità lavorativa del 100% per tutta la vita di Alessio Korosic.

Al riguardo, in luogo della liquidazione capitalizzata al valore attuale indicata dagli attori, appare indicata la liquidazione di una rendita vitalizia, come proposto dal convenuto, a causa delle condizioni delle parti e della natura del danno, che risulta incerto nella sua dimensione futura: in effetti, essendo purtroppo incerte le prospettive di vita del piccolo Alessio, risulta più equo un riconoscimento del danno patrimoniale sotto forma di rendita vitalizia, nel solco dell'insegnamento della Corte di Cassazione, che ha stabilito che *“ai fini della valutazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, sono applicabili i criteri indicati dall'art. 2057 cod. civ., in base ai quali, quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice sotto forma di rendita vitalizia, valutando d'ufficio le particolari condizioni della parte danneggiata e la natura del danno”* (Cass. n. 24451 del 18/11/2005).

Il criterio più corretto appare quindi quello di riconoscere in favore di Alessio Korosic, a titolo di danno patrimoniale, sotto forma di rendita vitalizia, l'importo di (attuali) € 1.500,00 al mese (€ 18.000,00 annui) a decorrere dal compimento del 25° anno di età (considerata l'età media di raggiungimento dell'indipendenza economica nella società attuale) e ciò vita natural durante (rendita sostitutiva dapprima dello stipendio e, quindi, del trattamento pensionistico); naturalmente tale importo andrà via via attualizzato al momento della corresponsione.

**VIII)** Passando ad esaminare il danno subito dai genitori del minore, va riconosciuto in primo luogo in favore di ciascuno di essi il danno non patrimoniale.

Costituisce circostanza nota l'evoluzione giurisprudenziale, che ha dapprima riconosciuto ai congiunti il risarcimento del danno “morale” conseguente al reato di omicidio colposo, collegandosi altresì la voce di danno che è stata qualificata come “danno per la privazione del rapporto parentale”.

E' apparso fondamentale, nell'ottica di una lettura dell'art. 2059 c.c. sensibile ai valori costituzionalmente protetti, lo sforzo operato dalla giurisprudenza al fine di colmare le lacune nella tutela risarcitoria del danno alla persona: si è così stabilito - ad esempio - che *“il danno subito in conseguenza della uccisione del*

*prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ.. Esso, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi oggettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi. La relativa domanda può essere considerata ricompresa nella richiesta di liquidazione del "danno morale", atteso che con detta espressione si intendeva, fino al recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 cod. civ. (...)" (Cass. 15.7.2005, n. 15022).*

Nel solco di questo indirizzo giurisprudenziale, fondamentale si è poi rivelata la sentenza n. 9556 del 1.7.2002, resa dalle Sezioni Unite, la quale - in un caso che presenta numerose analogie con quello qui deciso - ha stabilito che *“Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile. (Principio espresso in fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia, e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per dedotta responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto)”*.



Si rileva peraltro che, nella considerazione e nella valutazione del danno ai congiunti secondo il criterio da tempo adottato da questo Tribunale, rilevanza decisiva è data proprio alla compromissione del rapporto parentale: in altri termini, la valutazione di tale profilo (fondamentale per la personalità umana) viene effettuata nell'ambito della liquidazione del danno morale, nella accezione lata cui si è fatto cenno.

Al fine della concreta determinazione del *quantum* risarcitorio si tiene infatti conto di una serie di fattori, tra i quali il legame di parentela con la persona danneggiata, la situazione di convivenza e le prospettive di vita in comune, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti e le modalità (impreviste e repentine) dell'evento (in tal senso, ex multis, Cass. 12.6.2006, n. 13546); nella quantificazione del danno si deve peraltro sempre tener conto delle peculiarità del caso di specie.

Pur nella evidente difficoltà di operare una valutazione adeguata di una voce di danno del tipo di quello sofferto dai genitori del minore, ritiene il Tribunale che non possa in ogni caso essere attribuita una somma superiore a quella prevista dai criteri risarcitori in uso presso questo Tribunale (Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano) per la morte di un figlio: appare quindi congruo attribuire a titolo di risarcimento del danno morale e da gravissima limitazione del rapporto parentale a ciascuno dei genitori l'importo di € 170.000,00, sulla base dei criteri indicati nelle tabelle milanesi.

**IX)** Alle predette voci di "danno da perdita parentale" va inoltre autonomamente riconosciuto, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, la componente del danno biologico in favore della signora Michela Stabile.

Il CTU nominato, dott. E. Belleli, procedendo con rigorosi criteri medico-legali, ha accertato che, a seguito del tragico evento occorso al figlio, la madre risulta affetta da "*Disturbo dell'Adattamento cronico con Ansia e Umore Depresso Misti*": tale disturbo è da porre in rapporto causale con l'evento traumatico legato alla patologia del figlio, in quanto prima di quel momento la signora Stabile non aveva mai avuto disturbi di tipo psicologico/psichiatrico.

Dopo aver indicato i diversi quadri patologici che possono svilupparsi a seguito di un evento emotivamente stressante, il c.t.u. ha ampiamente illustrato qual'è la condizione attuale dell'attrice, giungendo quindi con articolate argomentazioni a concludere che, in termini di danno biologico, la patologia di cui è affetta l'attrice comporta postumi permanenti del 15% e un'invalidità temporanea del 25% per complessivi 6 mesi.

Nelle ultime pagine del proprio elaborato il c.t.u., con dovizia di argomentazioni, confuta le osservazioni compiute dai consulenti di parte; ritiene il giudice di poter quindi recepire integralmente le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. dott. Belleli, le cui argomentazioni risultano immuni da vizi sotto il profilo logico e sotto quello tecnico.

Facendo riferimento ai criteri notoriamente in uso presso questo Tribunale ("tabelle di Milano"), il risarcimento del danno va pertanto quantificato in:

€ 4.095,00 per la ITT al 25% (€91/die x 180 giorni x 25%)

€ 42.585,00 per i postumi permanenti (valore punto rivalutato x 15 x coefficiente demoltiplicatore età anni 30: €3320,47 x 15 x 0,855)

Non può essere riconosciuto un "appesantimento" del punto ovvero una voce autonoma a titolo di danno "esistenziale", poiché tali voci, per quanto riconoscibili, sono già state liquidate con i criteri indicati al punto VIII che precede.

**X)** Particolarmente complessa si rivela la voce del danno da perdita di attività lavorativa, separatamente richiesta da entrambi gli attori, per un importo complessivo di €798.000,00 quanto al sig. Korosic e di €498.000,00 quanto alla sig.ra Stabile.

I dati oggettivi, comprovati dalla documentazione prodotta, sono i seguenti:

- la signora Stabile, dipendente della Polistuc srl a tempo indeterminato dal 1/9/2004 lavorava con un contratto di lavoro trasformato da tempo pieno a tempo parziale (20 ore settimanali) a decorrere dal 1/10/2005 (e quindi ben prima della nascita di Alessio, avvenuta in data 29/6/2006), per una retribuzione mensile lorda di euro 1.183,87 (doc. n. 5); a seguito di quanto occorso al figlio, rassegnò poi le dimissioni a decorrere dal 20/5/2009;

- il signor Korosic, dipendente della Polistuc srl a tempo indeterminato dal 1/3/2000, dopo una serie di progressioni di carriera, venne inquadrato dal 1/1/2007 in categoria B2 come responsabile della produzione e della logistica e magazzino, con una retribuzione netta mensile di euro 1.900,00 (gruppo doc. n. 5); poco dopo l'evento, la direzione della società affidò al Korosic un ruolo di minore responsabilità, visti i problemi familiari; in un momento successivo, le sue mansioni vennero ulteriormente declassate, passando da funzionario commerciale a semplice rappresentante; poco dopo, venne trasferito presso altra sede della società a circa 80 Km da casa; infine, a seguito dell'espletamento delle relative procedure, in data 18.10.2010 il Korosic è stato licenziato ed è inserito dal 23.11.2010 nelle liste di mobilità ex L. 223/91 (doc. n. 28 att.).

Va rilevato che, dopo il tragico evento occorso al figlio Alessio, alla coppia è nato in data 9/2/2010 il figlio Daniele.

Come detto, nel caso di specie la valutazione del danno patrimoniale appare particolarmente ardua: da un canto si può ritenere oggettivamente comprovato che il tragico evento occorso al figlio di 18 mesi comportò uno sconvolgimento decisivo nell'assetto familiare, con evidenti ripercussioni anche sotto il profilo lavorativo e, quindi, patrimoniale; d'altro canto, non appare equo (in quanto eccessivo) il riconoscimento di un importo risarcitorio corrispondente all'intero guadagno che entrambi i coniugi avrebbero potuto conseguire per tutta la residua vita lavorativa, indicata in 35 anni (come richiesto dagli attori).

Molte sono le questioni che non possono trovare soluzione certa: ad esempio l'incidenza che, anche in condizioni normali, poteva avere la nascita del secondo figlio o le congiunture economiche di mercato con i relativi risvolti occupazionali.

Nella sostanziale impossibilità di adottare quindi un criterio certo ed oggettivo, ritiene il Tribunale di poter determinare il danno patrimoniale sofferto dai due genitori nell'importo complessivo di € 1.200,00 mensili, da attribuirsi per una metà a ciascuno dei genitori.

Si rileva che tale somma (€600,00 *pro capite*) non è distante da quella percepita dalla signora Stabile prima dei fatti di causa (considerato che i CUD relativi ai

redditi del 2006 e del 2007 indicavano in media un reddito di circa €8.100,00).

Tale importo costituisce, nel contempo, circa il 30% di quanto percepito dal sig. Korosic prima degli eventi del dicembre 2007: si può ritenere che tale risarcimento possa ristorare il danno patrimoniale derivante all'attore dal reperimento di un'attività lavorativa meno impegnativa e di minori responsabilità rispetto alla posizione ricoperta negli anni 2006/2007.

Non sembra corretto, invece, attribuire i predetti importi sotto forma di rendita vitalizia, collegata alla permanenza in vita del minore Alessio, in quanto il danno patrimoniale subito dagli attori è destinato a perpetuarsi nel tempo: sotto questo profilo le prospettive di guadagno collegate all'avanzamento della posizione professionale, in particolare per quanto riguarda il sig. Korosic, sono destinate obiettivamente a diminuire con il passare degli anni.

Alla stregua di tali criteri si può riconoscere a ciascuno degli attori un danno patrimoniale da perdita dell'attività lavorativa pari ad euro 216.000,00 (€600,00 x 12 mesi x 30 anni).

**XI)** Quanto alle ulteriori voci di danno patrimoniale, spetterà alla signora Stabile l'importo di euro 4.929,07 (€ 709,07 per farmaci, € 2.420,00 spese CTP dott. Failoni ed €1.800,00 spese CTP dott.ssa Codazzi, cfr. doc. n. 27).

Al sig. Korosic spetterà invece l'importo complessivo di euro 49.655,06, per le seguenti voci, tutte documentate ed in nesso di causalità con quanto accaduto:

- spese pernottamenti: € 2.026,50 (gruppo doc. n. 4); spese autostrada: € 2.056,56 (gruppo doc. n. 4); spese locazione: € 24.960,00 (doc. n. 7); spesa veicolo per disabile: €15.890,00 (doc. n. 25); spese mediche 2010 (mod. 730): € 4.722,00 (doc. n. 26).

Non possono, invece, essere riconosciuti gli importi richiesti per spese del CTP dott. Failoni (€18.150,00), in quanto non provate e manifestamente eccessive, e le spese per maggiori costi dovuti all'acquisto di una diversa sistemazione abitativa (€ 36.000,00), trattandosi di bene immobile entrato nel patrimonio dell'attore .

**XII)** In sintesi estrema, l'Istituto convenuto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno i seguenti importi:

- in favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Alessio Korosic: €884.020,00 (€1.134.020,00 meno acconto di €250.000,00), oltre agli interessi legali sull'intera somma dal 23.12.2007 al pagamento dell'acconto e su € 884.020,00 fino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale; l'importo di (attuali) €1.500,00 al mese (€18.000,00 annui), sotto forma di rendita vitalizia, a decorrere dal compimento del 25° anno di età di Alessio Korosic e ciò vita natural durante, a titolo di danno patrimoniale (importo via via attualizzato al momento della corresponsione);

- in favore di Michele Korosic l'importo di €170.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (oltre ad interessi nella misura legale dalla data del sinistro al saldo); l'importo di €265.655,06 (€216.000,00 + €49.655,06), a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo (non sul danno da perdita dell'attività lavorativa);

- in favore di Michela Stabile l'importo di € 216.680,00 (€ 170.000,00 + € 46.680,00, danno biologico *iure proprio*) a titolo di danno non patrimoniale (oltre ad interessi nella misura legale dalla data del sinistro al saldo); l'importo di €220.929,07 (€216.000,00 + €4.929,07), a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo (non sul danno da perdita dell'attività lavorativa).

Non sussistono, invece, gli elementi per la condanna del convenuto al pagamento di somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c., vuoi per l'inammissibilità della domanda fondata sull'art. 96, comma 3, c.p.c. (entrato in vigore dopo l'instaurazione del presente giudizio), vuoi per l'insussistenza dei presupposti dell'applicazione del predetto art. 96, avendo il convenuto svolto correttamente le proprie difese, sia processuali che sostanziali.

In accoglimento della domanda del convenuto, la terza chiamata, HDI-Gerling Industrie Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, va condannata a pagare all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo quanto esso è tenuto a corrispondere agli attori, nei limiti contrattualmente stabiliti dalla garanzia prestata, tenendo indenne l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo da qualsivoglia onere.

All'accoglimento della domanda consegue infine, secondo il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna del convenuto soccombente alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite; esse sono liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione di pertinenza della causa, tenuto conto di quanto già liquidato con l'ordinanza dd. 6.3.2010, e vanno distratte a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

Le spese delle CTU, già liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Michele Korosic e Michela Stabile, in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Alessio Korosic nei confronti dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pediatrico Burlo Garofolo, in persona del legale rappresentante, con la chiamata in causa di HDI - Gerling Industrie Versicherung A.G., in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) accerta e dichiara la responsabilità dell'Istituto convenuto per i postumi residuati al minore Alessio Korosic in conseguenza del trattamento sanitario subito in data 23/12/2007 e, per l'effetto,

2) condanna l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo al pagamento a titolo di risarcimento dei danni dei seguenti importi:

- in favore degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Alessio Korosic: €884.020,00 (€1.134.020,00 meno acconto di €250.000,00), oltre agli interessi legali sull'intera somma dal 23.12.2007 al pagamento dell'acconto e su € 884.020,00 fino al saldo, a titolo di danno non patrimoniale; l'importo di (attuali) €1.500,00 al mese (€18.000,00 annui), sotto forma di rendita vitalizia, a decorrere dal compimento del 25° anno di età da parte di Alessio Korosic e vita natural durante, a titolo di danno patrimoniale (importo via via attualizzato al momento della corresponsione);

- in favore di Michele Korosic l'importo di €170.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (oltre ad interessi nella misura legale dalla data del sinistro al saldo); l'importo di €265.655,06 (€216.000,00 + €49.655,06), a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo (non sul danno da perdita dell'attività lavorativa);

- in favore di Michela Stabile l'importo di €216.680,00 (€170.000,00 + €46.680,00, danno biologico iure proprio) a titolo di danno non patrimoniale (oltre ad interessi nella misura legale dalla data del sinistro al saldo); l'importo di €220.929,07 (€216.000,00 + €4.929,07), a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli esborsi al saldo (non sul danno da perdita dell'attività lavorativa);

3) rigetta la domanda di condanna del convenuto al pagamento di somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto infondata;

4) condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori delle spese del giudizio, liquidate in complessivi €28.757,25, di cui €6.962,00 per diritti, €18.000,00 per onorari, €3.120,25 per spese generali ed €675,00 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;

5) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto;

6) condanna la terza chiamata, HDI-Gerling Industrie Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, a pagare all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo quanto esso è tenuto a corrispondere agli attori, nei limiti contrattualmente stabiliti dalla garanzia prestata, tenendo indenne l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo da qualsivoglia onere;

7) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Trieste, 5 aprile 2012

Il Giudice  
dott. Riccardo Merluzzi